



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo Misto

Attività ispettiva

Reg. Gen. n.70/2/XI Legislatura

Art.129 R.I.

**Al Presidente della Giunta Regionale
On.le Vincenzo De Luca**

Oggetto: Interrogazione a risposta immediata, ai sensi dell'art. 129 del regolamento interno, avente ad oggetto "bando per la localizzazione di impianti industriali di trattamento della Frazione Organica Rifiuti Solidi Urbani-FORSU di tipo aerobico o integrati del tipo "anaerobici/aerobici" per la produzione di energia – Localizzazione Biodigestore nel Comune di Chianche".

Il sottoscritto Consigliere regionale Livio Petitto,

PREMESSO CHE

- La Regione Campania in data 12 maggio 2016, prima della proposta di aggiornamento del Piano Regionale dei Rifiuti Urbani, ha pubblicato un bando pubblico destinato ai singoli comuni escludendo gli Ambiti Territoriali Ottimali – A.T.O. territoriali e provinciali per localizzare gli impianti industriali di trattamento della Frazione Organica Rifiuti Solidi Urbani-FORSU di tipo aerobico o integrati del tipo "anaerobici/aerobici" per la produzione di energia, pari a un trattamento di 30.000 tonnellate annue;
- in data 13 settembre 2016, in provincia di Avellino, i soli comuni che presentano in prima istanza la suddetta manifestazione d'interesse sono: a) Montella - che si candida contemplando sul proprio territorio un'area "A.S.I." riconosciuta come compatibile per tale scopo in quanto facente parte del Piano Regionale territoriale della Regione Campania; b) Conza della Campania (che successivamente ritirerà la propria disponibilità); c) Chianche;

CONSIDERATO CHE

- la candidatura del Comune di Chianche avviene per un'area che presenta le seguenti caratteristiche 1) è localizzata in un Piano Insediamenti Produttivi che sotto l'aspetto urbanistico e amministrativo è scaduto da oltre un trentennio, mai realizzato e oggetto di un successivo sequestro da parte delle Autorità giudiziarie per motivi ambientali; 2) è parte integrante dell'areale di pregio internazionale della D.O.C.G. del "Greco di Tufo" che è l'economia territoriale esistente prevalente intorno alla quale si sta sviluppando un importante trend di crescita del settore vitivinicolo e della filiera eno-turistica; 3) è posta per buona parte entro i limiti di rispetto del contiguo bacino fluviale del Sabato; 4) l'accesso è situato a soli dieci metri dal passaggio a livello della linea ferroviaria "Avellino-Benevento (in corso di elettrificazione); 5) è interessata da una rete di collegamento viaria composta prevalentemente da strade provinciali e comunali dove il più vicino casello autostradale si trova a ben 22 km di distanza e lungo un percorso che attraversa i centri abitati di diversi piccoli comuni della Valle del Sabato; 6) è da sempre interessata, sotto l'aspetto geo-morfologico, da eventi franosi e alluvionali come quelli del limitrofo "Stretto



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo Misto

di Barba” che hanno comportato la chiusura al traffico delle strade per lunghi periodi di tempo;

- il Sindaco di Chianche, nonostante la chiara natura intercomunale dell'intervento procede all'approvazione dei relativi atti amministrativi attraverso adempimenti monocratici senza coinvolgere il Consiglio comunale, tantomeno i comuni confinanti, magari con una Conferenza dei Servizi, le popolazioni locali e i soggetti della filiera enologica fortemente presenti nell'areale anche in forme organizzate associative territoriali e consortili provinciali, relegandola alla stregua di un'ordinaria opera pubblica municipale;

RILEVATO CHE

- in data 27/11/2017 la Struttura di missione per lo smaltimento dei rifiuti della filiera “RSB” della Regione Campania emette il Decreto dirigenziale n.42 concedendo al Comune di Chianche il relativo finanziamento in termini di anticipazione e di provvisorietà predisponendo l'erogazione di € 899.059,12 imputandoli sul relativo capitolo di bilancio afferenti i Fondi strutturali europei di “FSC 2014/2020”;
- l'articolo 34 della legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 prevede che siano i Piani d'ambito elaborati dagli A.T.O. ad adottare i relativi programmi d'investimento per gli adeguamenti e gli ammodernamenti degli impianti esistenti e per quelli di nuova costruzione attribuendo ad essi l'individuazione dei siti nei quali realizzarli nel proprio ambito territoriali di pertinenza;
- l'A.T.O. rifiuti Avellino realizza a tal fine una manifestazione d'interesse che si conclude con la disponibilità, avanzata dagli stessi comuni, all'insediamento di un biodigestore di tipo anaerobico sul proprio territorio da parte dei comuni irpini di Chianche, Domicella, Montella e Savignano Irpino;
- con la delibera del Consiglio d'Ambito n. 1 del 20 gennaio 2020 si procede alla nomina di una commissione tecnica esterna formata da esperti coadiuvati comunque dal Direttore Generale dell'Ente d'Ambito, per valutare le peculiarità e le compatibilità dei quattro siti disponibili;
- l'esito della suddetta Commissione tecnica avviene a seguito di elementi di valutazione che vertono soprattutto sulle compatibilità impiantistiche senza un'analisi comparativa con l'ambito urbanistico territoriale, con le questioni legate alla logistica, con le implicazioni socio-economiche e la sostenibilità ambientale pervenendo alla stesura di una non prevista classificazione delle diverse alternative valide che vede a seguito dell'applicazione di un formulario attuariale discrezionale il seguente posizionamento: Chianche, Montella e Savignano Irpino;

PRESO ATTO CHE

- L'organo esecutivo dell'A.T.O. rifiuti Avellino assume l'operato della Commissione tecnica con la delibera n. 7 del 13.07.2020, la quale non si è limitata ad una valutazione preliminare sulla idoneità delle richieste pervenute ma entra nel merito della scelta di



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo Misto

competenza dell'Ente d'Ambito espropriando di fatto il luogo deputato dell'Assemblea generale dei Sindaci, mai convocata su tale delicato argomento;

- il TAR Campania, con sentenza n. 840/2021 ha accolto il ricorso presentato contro la previsione di localizzazione del Biodigestore a Chianche prodotto da diversi comuni dell'areale DOCG;

ATTESO CHE

- la sentenza n. 840/2021 assume un importante significato che va oltre quello strettamente giuridico-amministrativo. Infatti il provvedimento dà ragione ai tre comuni ricorrenti dell'areale del "Greco di Tufo" Tufo, Altavilla Irpina e Santa Paolina, che si sono opposti all'iter seguito dal comune di Chianche che non prevedeva il ricorso alle diverse e selettive autorizzazioni relative alla determinante Valutazione Impatto Ambientale erroneamente non ritenuta necessaria dalla stessa struttura regionale;
- trattasi di un procedimento di valutazione "ex ante" degli effetti prodotti sull'ambiente da determinati interventi progettuali, il cui obiettivo è proteggere la salute umana.
- Il Tribunale amministrativo ha dato ragione ai comuni ricorrenti, quali enti territorialmente interessati, ai sensi dell'art. 19 comma 3 del T.U.A., in quanto il comune di Chianche non ha mai loro comunicato l'avvenuta pubblicazione dell'avvio del procedimento;
- le motivazioni addotte per la sentenza riguardano elementi strutturali aventi una natura giuridica di diritto e di fatto nonché aspetti di irreversibilità a partire dalla localizzazione in area circondata da vigneti di pregio e riconosciuta dal Piano Territoriale Coordinamento Provinciale come caratterizzazione a vocazione ambientale permanente e prevalente;
- per analogia questione la Procura della Repubblica presso il tribunale di Nocera Inferiore, dopo il pronunciamento del TAR che ha riscontrato le medesime irregolarità di Chianche, ha avviato una indagine a seguito della quale veniva disposto il sequestro delle somme stanziare dalla Regione per la progettazione, mentre nel caso in questione l'ATO si appresta a portare nell'Assemblea dei Sindaci l'approvazione di un Piano Rifiuti che prevede comunque la realizzazione di un impianto di biodigestione nel comune di Chianche scaricando su quest'organismo tutta la responsabilità di una evidente *mala gestio*;

CONSIDERATO, infine, CHE

- la previsione progettuale è passata, dopo tre modifiche delle tipologie industriali di trattamento, da 14 a 22 milioni di euro;
- che in data 3 luglio 2021 il Consiglio d'Ambito dell'ATO Rifiuti Avellino ha provveduto con una esigua maggioranza all'Adozione del **Piano d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani** ai sensi dell'art.34 comma 7 della Legge Regionale 26 maggio 2016, n.14 "*Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare*" individuando comunque il sito del comune di Chainche come localizzazione del secondo biodigestore a farsi in provincia di Avellino.



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo Misto

Per quanto innanzi esposto interroga il Presidente della Giunta regionale della Campania e con esso l'Assessore all'Ambiente per conoscere se:

- per quanto di propria competenza, il procedimento amministrativo seguito dal Comune di Chianche sia stato realizzato nel rispetto della normativa regionale vigente in materia di impiantistica del ciclo integrato dei rifiuti;
- la decisione di localizzare nel comune di Chianche non costituisca pregiudizio, anche alla luce della sentenza del TAR Campania, succitata in premessa, per la sostenibilità ambientale, paesaggistica ed economia dell'areale di pregio della D.O.C.G. del "Greco di Tufo" e non induca a una responsabile azione di respiscenza per le rispettive competenze la Regione Campania e l'ATO Rifiuti Avellino e a riconsiderare, pertanto, tale indicazione;
- per quali ragioni la Struttura di missione regionale competente aveva deliberato di non sottoporre il progetto di Chianche alla Valutazione di Impatto Ambientale-VAS quando, invece, il TAR Campania si è pronunciato in senso opposto;
- per quali motivi pur essendoci dei comuni che hanno avanzato la loro disponibilità, riconosciuta anche dall'Ente d'Ambito e che presentano oggettivamente delle condizioni di compatibilità che la localizzazione di Chianche non garantisce sotto tanti aspetti, non si provveda a valutare tali soluzioni alternative che comporterebbe anche un oggettivo risparmio di risorse pubbliche nonché di recuperare del tempo prezioso per la realizzazione dell'impianto in questione;
- sia utile per lo stesso necessario completamento del ciclo integrato dei rifiuti in provincia di Avellino insistere sulla localizzazione nel sito di Chianche, nonostante pendino anche diversi ricorsi amministrativi promossi dai comuni di Montefusco e Petruro Irpino, dalla Provincia di Avellino, dalla Comunità Montana del Partenio e da diverse Organizzazioni regionali di categoria.

Livio Petitto